

Convenzione tra l'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la S.E.PI. S.p.a per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

TRA

L'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli con sede in Loc. Cascine Vecchie, Tenuta di San Rossore 56122 Pisa, CF: 93000640503, rappresentato dall'Ing. Riccardo Gaddi il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Ente Parco, all'uopo autorizzato dallo Statuto dell'Ente Parco medesimo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n°10 del 29 ottobre 2003;

E

La S.E.PI. Spa rappresentata dal Dott. il quale interviene non in proprio ma in qualità di Direttore della S.E.PI. Spa all'uopo autorizzato giusta Procura Speciale Notaio del in Pisa, rep.;

PREMESSO CHE:

L'art. 18 "Riscossione Coattiva" del Regolamento delle Entrate dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 19/06/2017, testualmente recita:

1) La riscossione coattiva delle entrate è effettuata:

1.1) tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale indicata nel R.D. n. 639/1910 se svolta in proprio dall'ufficio amministrativo competente,

con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti parco o affidata ad altri soggetti scelti nel rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti (D.lgs 50/2016 e s.m.i) per gli l'affidamento dei contratti di appalto di servizi.

1.2) in via residuale, tramite la procedura del ruolo tramite affidamento a soggetto incaricato delle gestione o della riscossione delle entrate, che può avvalersi dell'agente nazionale della riscossione per la riscossione di entrate mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999, nei casi previsti dal contratto di servizio. ;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 18 del regolamento delle Entrate sopradetto e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27.05.2008 , la Direzione dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha indetto la procedura di affidamento diretto, con richiesta di offerta su START, del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'ente parco, alla S.E.Pi. S.p.A., Società delle Entrate Pisa, con sede in Pisa, Via Cesare Battisti 53, istituita dal Comune di Pisa con Delibera Consiliare n° 63 del 22.07.2004, per la gestione dei tributi locali e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali del Comune di Pisa, Vecchiano, Santa Croce , Cascina ;

RILEVATO CHE con Verbale di Gara dell'..... è stato aggiudicato il servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'ente parco regionale migliarino san rossore Massaciuccoli alla SEPI Spa;

le parti convengono :

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'attivazione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli (nel prosieguo Parco), quali a titolo esemplificativo: sanzioni amministrative, entrate patrimoniali di vario genere, ecc.

Il concessionario assume la gestione di tutte le pratiche di riscossione coattiva trasmesse dal Parco nel periodo contrattuale, nonché di quelle riferite alle annualità precedenti all'avvio del presente contratto, qualora il Committente alla stessa data non abbia ancora provveduto all'emissione dei ruoli esattoriali e alla loro consegna al concessionario uscente.

La riscossione coattiva e l'espletamento delle relative procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa vigente sono promosse dal concessionario nei confronti dei soggetti identificati dal Committente.

La riscossione coattiva avviene a mezzo di ingiunzione fiscale, secondo la disciplina dettata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Scambio di informazioni

Il Committente comunica le informazioni e i dati da trattare, relativi ai soggetti nei confronti dei quali devono essere attivate le procedure di riscossione coattiva, su supporto cartaceo o in alternativa mediante file in formato Excel.

Il Committente fornisce altresì la documentazione cartacea o su altro supporto, degli atti e delle relative notifiche per i quali intende

procedere con la riscossione coattiva.

Articolo 3 - Descrizione del servizio

Il concessionario:

1. prende in carico le liste dei contribuenti che il Parco invia per l'attivazione della riscossione coattiva;
2. predispone le ingiunzioni ed i successivi atti di cui alle procedure cautelari e/o esecutive previsti dalla normativa vigente, a firma del proprio legale rappresentante o soggetto munito di specifica procura;
3. provvede a far sottoscrivere all'ufficiale giudiziario le relate delle ingiunzioni/intimazioni;
4. provvede alla stampa e notifica di tutte le tipologie degli atti posti in essere, secondo le modalità previste dalla normativa e eventuale invio per la notifica ai sensi degli artt. 140 e 143 del c.c.;
5. provvede a consegnare alle Poste i vari flussi, con addebito su un conto S.M.A. (Senza Materiale Affrancatura) del Parco stesso;
6. provvede ad aggiornare la banca dati ed archiviare i provvedimenti di notifica;
7. collabora con gli uffici competenti alla stesura delle memorie di costituzione in caso di ricorso davanti al Giudice competente relativamente alle ingiunzioni di pagamento e successiva gestione del contenzioso, in 1° e 2° grado;
8. predispone i provvedimenti di rateizzazione, previa autorizzazione del Parco, relative a richieste di dilazione sugli atti di riscossione coattiva;
9. predispone la rendicontazione al Parco, previo accesso al conto

corrente del Parco, con modalità da concordare con lo stesso;

10. concorda con gli uffici del Parco il contenuto ed il layout degli atti che verranno emessi e dovranno contenere tutte le informazioni utili relative al ricevimento del pubblico, modalità di opposizione, riferimenti normativi e le motivazioni dell'atto.

Art. 4 – Software utilizzato

Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del committente uno specifico software che consenta di verificare l'iter di riscossione coattiva sia complessivo e sia per singolo contribuente, senza alcun onere a carico della stazione appaltante.

Art. 5 - Importo complessivo dell'appalto

Il presente appalto ha un valore, stimato in via presuntiva, per l'intera durata triennale, di € 39.000,00 (Trentanovemila,00), IVA esclusa.

Si precisa che l'importo sopra indicato è stato calcolato tenendo conto degli atti da trattare. Il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo è determinato dall'importo incassato dal Concessionario e pari al 2,25% (due/venticinque per cento) degli importi riscossi. Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal servizio, comprese le spese di produzione del cartaceo e di stampa e di ogni altro costo connesso, anche se previsto da disposizioni normative.

Le spese postali ed il compenso per gli Ufficiali Giudiziari sono a carico del committente.

L'importo relativo al rimborso spese di istruttoria e notifica, dovrà essere previsto dal concessionario su ogni singolo atto emesso, previa

condivisione dell'importo con il Parco ed il suddetto importo sarà di competenza del Parco stesso.

Non sono previste revisioni dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto.

Art. 6 - Procedimenti di esecuzione tramite rito ordinario

Per le posizioni individuate, per le quali si rende necessaria l'attivazione dei procedimenti di esecuzione innanzi alla giustizia ordinaria, il Concessionario provvederà a richiedere al Parco l'importo corrisposto allo stesso dal contribuente a titolo di rimborso di eventuali spese legali.

Nell'ipotesi in cui il procedimento di esecuzione risultasse infruttuoso il Parco rimborserà al Concessionario esclusivamente i contributi unificati, le marche da bollo e le spese vive sostenute per la notifica degli atti e per l'estrazione della documentazione inerente la procedura, nonché l'imposta di registro.

Art. 7 – Somme riconosciute indebite

Il Parco comunica al Concessionario le somme per le quali è intervenuto un provvedimento di discarico indicando gli estremi del soggetto debitore e gli importi riconosciuti come indebiti.

Nulla è dovuto dal Parco per le operazioni e le azioni intervenute successivamente alla ricezione della comunicazione.

E' riconosciuto al Concessionario il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta fino alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 8 - Quote Inesigibili

Il Concessionario trasmette al Parco le quote inesigibili al termine della fase esecutiva, proponendo un elenco di pratiche insolute per il discarico..

Il Concessionario, su richiesta del Parco, fornisce tutta la documentazione relativa alle attività poste in essere per la riscossione del credito oggetto di richiesta di discarico.

E' riconosciuto al Concessionario il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta, in relazione alle quote discaricate dal Parco.

Art. 9 - Modalità di pagamento

Il Concessionario dovrà emettere fattura con periodicità mensile per le quali il Parco provvederà a liquidare entro 30 gg dal ricevimento delle stesse. La fattura dovrà essere intestata al PARCO MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI e contenere il corrispettivo dovuto a fronte del servizio offerto, con preciso calcolo della quota relativa all' I.V.A.

Art. 10 - Durata e avvio del servizio

La durata dell'affidamento è fissata in 3 (tre) anni dalla stipula al Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione il Concessionario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate dal capitolato di gara.

Art. 11 - Impegni sostanziali del Concessionario - modalità di esecuzione

Il Concessionario dovrà garantire l'esecuzione del servizio in ordine a quanto previsto nel presente capitolato e a quanto offerto nell'offerta tecnica valutata in sede di gara.

Art. 12 – Personale

Per l'espletamento dell'incarico, il Concessionario dovrà avvalersi di personale formato sia sulle procedure informatiche in uso al Parco, che sulla normativa relativa alla riscossione coattiva. La SEPI dovrà altresì nominare un Responsabile che si interfacerà con i coordinatori nominati dal Parco e rendersi disponibile a sviluppare un piano di formazione per gli operatori interessati. Le notizie relative all'attività oggetto della presente convenzione, comunque venute a conoscenza del personale del Concessionario in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'azienda o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato, in ottemperanza alle vigenti normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene la SEPI, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per il Parco, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali dipendenti da variazioni di contratti collettivi. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

Art. 13 - Adempimenti del Parco

Il Committente si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a

svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte del Concessionario, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all'art. 1206 cc; in particolare, deve garantire la collaborazione dei propri Uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni ovvero per il più spedito ed efficace espletamento dei servizi gestionali; resta fermo che il Committente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i propri dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico del personale e/o di soggetti terzi connessa allo svolgimento delle attività inerenti alla commessa.

Art. 14 – Corrispettivi e pagamenti delle somme

Al Concessionario, per tutte le attività di cui alla presente convenzione, spetterà un compenso determinato con riferimento alle risultanze contenute nell'offerta economica presentata in sede di gara. Il prezzo offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività del presente capitolato, nonché di tutti gli oneri derivanti dal servizio. Il Concessionario determinerà e comunicherà l'importo del corrispettivo al Parco e procederà ad emettere fattura mensilmente, come precisato all'art. 5 del presente capitolato. La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della conformità e regolarità di assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, in base al combinato disposto degli articoli 312, comma 2, e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC.

Il pagamento di ciascuna fattura nei termini stabiliti dall'art. 5 del presente capitolato, previo accertamento delle prestazioni effettuate, sul conto corrente indicato nell'art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) del presente capitolato. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Al termine del periodo di affidamento il Concessionario provvederà alla restituzione di tutte le posizioni non rimosse ed il Parco riconosce allo stesso il rimborso delle spese vive sostenute per l'attività svolta, previo conguaglio delle eventuali spese legali sostenute, sempre relativamente a posizioni non ancora rimosse.

Art. 15 – Penalità

Nessuna delle parti sarà responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto inadempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente o indirettamente a cause di forza maggiore (disordini, calamità naturali,

scioperi o ritardi nei trasporti). Qualora, poi il Parco riscontrasse una manifesta incapacità professionale nel personale fornito o nell'esecuzione delle attività previste dal presente capitolato, lo stesso può risolvere immediatamente il contratto richiedendo i danni conseguenti al contraente. Nel caso di mancato avvio del servizio entro il termine indicato nel presente capitolato, si applica la penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dell'eventuale danno erariale cagionato al Parco. In caso di rifiuto o omissione nell'esecuzione di una o più delle attività oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti sanzioni economiche: - per ogni singolo rifiuto o omissione € 500,00 (cinquecento/00) - in caso di reiterazione € 1.000,00 (mille/00). La reiterazione si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto o omissione compresi, intervenuti nel corso del rapporto contrattuale. Fatto salvo quanto indicato circa la manifesta incapacità professionale, alla terza contestazione per iscritto relativa ad omissione o rifiuto con contestuale diffida ad adempiere, il Parco può dar corso alla risoluzione automatica del rapporto contrattuale facendo salve le procedure di risarcimento degli eventuali danni subiti. La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto espresso con lettera raccomandata, medesima procedura è adottata per la risoluzione contrattuale.

Art. 16 - Osservanza delle condizioni di lavoro – D.U.V.R.I.

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Committente ha valutato non necessaria nel presente appalto la redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del Committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Articolo 17 – Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 105 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
2. Il committente provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori autorizzati.
3. È vietata ogni cessione del contratto.

Art. 18 - Revisione - Rescissione - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, che è parte integrante del contratto, ne costituisce sua valida causa di risoluzione, salva sempre e comunque la facoltà di richiedere, da parte del Parco, il risarcimento di tutti i danni causati dal Concessionario. In ogni caso, si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, sono riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria; b) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini di cui al presente capitolato; c) per

abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto; d) per sopravvenuta impossibilità del Concessionario di adempiere ai propri obblighi; e) per effetto delle inadempienze e di quanto indicato ai precedenti articoli; f) per perdita della personalità giuridica; g) per fallimento della ditta; h) per manifesta incapacità ad eseguire il servizio richiesto dal Parco; i) accertata impossibilità nel garantire, correttamente, le prestazioni attraverso l'uso del software in dotazione del Parco. Il Parco, a suo insindacabile giudizio e quando si verifichi pregiudizio nell'andamento del servizio, può dichiarare risolto il contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze del Concessionario a quanto disposto dal presente capitolato e debitamente notificate dall'Amministrazione appaltante. Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione all'impresa. In caso di frode del Concessionario nella formazione del contratto spetta al Parco il potere di recedere unilateralmente dal contratto stesso. Il contratto potrà inoltre essere altresì risolto per grave inadempimento del Concessionario ovvero in caso di gravi ritardi nel compimento delle attività affidate ovvero a causa del compimento di altre gravi irregolarità. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione dell'appalto o manifesta incapacità, spetta al Parco il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal

Parco. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della società per il fatto che ha determinato l'inadempimento. Il Concessionario resta responsabile dell'andamento del servizio sino alla sua riconsegna all'Amministrazione competente. In caso di modifiche legislative tali da comportare una sostanziale impossibilità di prosecuzione del contratto in quanto eccessivamente gravoso per una delle parti, sarà possibile di comune accordo, una revisione dello stesso.

Art. 19 - Responsabilità – Risarcimento

E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Parco sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Amministrazione. Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Art. 20 – Cauzione definitiva

1. Il Concessionario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva di € mediante polizza fidejussoria n. stipulata in data con la – Agenzia di
2. Qualora nel periodo di validità del presente contratto la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la

cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti del Concessionario per le attività eseguite.

3. Il committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorchè parziale, per eventuali danni causati dal Concessionario.

4. La cauzione definitiva verrà restituita al Concessionario alla conclusione del rapporto contrattuale.

5. Qualora la cauzione sia fornita mediante polizza assicurativa o bancaria che preveda il pagamento periodico del premio, il Concessionario provvede a trasmettere periodicamente la copia della quietanza di pagamento.

Art. 21 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m.i. La risoluzione si verifica di diritto quando il Parco dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva. Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento

dovranno riportare il C.I.G. comunicato dal Committente.

Art. 22 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono tutte a carico del Concessionario, fatta eccezione per l'I.V.A. sul compenso dovuto al Concessionario, se e in quanto dovuta, che resta a carico del Committente.

Art. 23 - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di PISA ed ivi il Concessionario dovrà eleggere domicilio.

Art. 24 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 25 –Registrazione

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.131/1986 la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di bollo della presente Scrittura Privata sono a carico della S.E.PI. S.p.A., da corrispondersi secondo le modalità e gli importi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si dà atto che l'imposta di bollo è stata assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia cartacea e conservata agli atti dell'Ufficio. Questo atto redatto con mezzi elettronici su 17 pagine a video, a conferma viene sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell'art. 24, del D.lgs 7.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL DIRETTORE ENTE PARCO REG. MIGLIARINO SAN
ROSSORE MASSACIUCCOLI

ING.RICCARDO GADDI

IL DIRETTORE S.E.PI. spa

DOTT.....